



1000 METRI
DELLA PICCOLA
GRANDE PIAZZA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 - C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DELLA CITTA’ DI PISTICCI

Sommario

PER L’AFFIDAMENTO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DELLA CITTA’ DI PISTICCI	1
ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO	3
ARTICOLO 3 - AREE DA AFFIDARE	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI	4
ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI	4
ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	5
ARTICOLO 8 – ONERI, OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI SOGGETTI AFFIDATARI.....	7
ARTICOLO 9 – ONERI PER IL COMUNE	9
ARTICOLO 10 – DIVIETO DI ATTIVITA’ LUCRATIVE	10
ARTICOLO 11 – DURATA.....	10
ARTICOLO 12 – REVOCA E RECESSO	10
ARTICOLO 13 – PROPOSTA DI AFFIDO IN ASSENZA DI AVVISO	10
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ	11
ARTICOLO 15 – RINVIO ED ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI	11
ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE.....	11
ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE	12
ALLEGATO A: TARGHE DI RINGRAZIAMENTO	13

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che il loro mantenimento, la loro conservazione e valorizzazione rappresentano un'attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento delle aree destinate a verde pubblico, in favore dei soggetti individuati al successivo articolo 4.
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare l'intera comunità alla tutela e salvaguardia del territorio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune e generare un sentimento di costante attenzione al decoro urbano;
 - prevedere processi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare aree verdi pubbliche comunali, con finalità sociale, culturale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza ed avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione, la valorizzazione e la cura degli spazi pubblici.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'affidamento temporaneo, gratuito e senza scopo di lucro delle aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenerle, conservarle, riconvertirle e riqualificarle nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1.

ARTICOLO 3 - AREE DA AFFIDARE

1. Le aree da affidare sono quelle destinate a verde pubblico dallo strumento urbanistico vigente.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e su proposta congiunta del Responsabile del procedimento e del Dirigente dei Servizi Tecnici, individua le aree da affidare.
3. Il Responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente del III Settore.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree verdi individuate destinate a verde pubblico potranno essere affidate a:
 - persone fisiche singole o costituite in qualunque forma associativa;
 - organizzazioni di volontariato, enti *no profit*;
 - cooperative con finalità sociali o ambientali;
 - scuole, parrocchie ed enti religiosi;
 - enti privati;
 - operatori economici.
2. I soggetti diversi dalle singole persone fisiche, devono nominare un proprio referente ed indicarlo nella proposta di affido.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

1. Le tipologie di intervento ammesse, anche cumulabili tra loro, sono:
 - la manutenzione ordinaria: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e

- quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
- la manutenzione con migliorie: nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, arbusti e siepi, giardini, piccoli ortaggi, erbe aromatiche ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, etc.;
 - riqualificazione/riconversione dell'area: nuova progettazione dell'area perché divenga fruibile anche sotto aspetti ulteriori (collocazione giochi per bambini, creazione percorsi e aree fitness o per sport all'aria aperta in generale, aree sgambamento cani, etc.);
 - cura dell'area ed utilizzo della stessa per finalità sociali, culturali, ricreative, artistiche, etc.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Con Avviso pubblico del Comune vengono specificati:
 - le aree a verde pubblico da affidare;
 - i requisiti di ammissione, le modalità ed i criteri di selezione dei soggetti cui saranno affidate le aree;
 - le modalità di presentazione delle domande.
2. I soggetti interessati presentano una proposta di affido, relativa ad una o più aree verdi, con indicazione dell'idea di utilizzo, valorizzazione, riqualificazione. La proposta di affido può prevedere che gli interventi proposti vengano realizzati:
 - esclusivamente dai richiedenti;
 - in collaborazione tra richiedenti e Comune;
 - esclusivamente dal Comune.
3. La proposta di affido può prevedere che le risorse necessarie alla realizzazione del progetto siano messe a disposizione:
 - dal soggetto affidatario;
 - dal Comune;
 - da uno sponsor;
 - congiuntamente da uno o più soggetti suindicati.

4. Il Responsabile del procedimento, previa verifica del rispetto delle modalità e termini di presentazione della proposta e della completezza della documentazione secondo le disposizioni previste nell'Avviso pubblico, valuterà le domande presentate tenendo conto della rispondenza alle finalità del Regolamento ed ai criteri fissati, della qualità della proposta e di tutti gli altri criteri eventualmente indicati nell'Avviso pubblico.
5. Nel caso in cui una medesima area fosse oggetto di più proposte da parte di soggetti diversi, il Responsabile del procedimento valuterà l'opportunità dell'affidamento congiunto.
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere compatibili con le vigenti normative.
7. I soggetti richiedenti, nella propria domanda di affidamento dell'area, specificheranno le attività che intendono svolgere che, in caso di affido, saranno indicate nella convenzione che perfeziona l'affidamento.
8. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, proporre di modificare e/o integrare il progetto di affido presentato al fine di armonizzarlo con il contesto in cui l'area è inserita.

ARTICOLO 7 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. L'effettivo affido delle aree è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'affidatario e il Comune.
2. La convenzione definisce:
 - gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni da svolgere;
 - le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
 - la durata della convenzione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso;
 - le modalità di reperimento delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività;

- i mezzi e le attrezzature necessari, con indicazione di chi si impegna a metterli a disposizione;
 - le eventuali forme di sponsorizzazione;
 - le modalità di fruizione collettiva dei beni oggetto della convenzione;
 - previsioni obbligatorie per legge e ulteriori clausole ritenute opportune.
3. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro da parte dei soggetti affidatari.
 4. Le aree verdi manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 8 – ONERI, OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari, a far tempo dalla data di stipula della convenzione, prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nella convenzione stessa ed all'adempimento di quanto ivi indicato usando la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Ogni richiesta di variazione rispetto a quanto previsto nella convenzione, imputabile a cause non dipendenti dall'affidatario, dovrà essere sottoposta al Responsabile del Procedimento e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta dello stesso.
3. L'area affidata mantiene le funzioni in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e, pertanto, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area stessa e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori. L'affidamento dell'area non potrà in nessun caso comportare inibizioni e/o limitazioni dell'uso della stessa area da parte della collettività.
4. È consentito il posizionamento temporaneo di manufatti previa autorizzazione come per legge. È fatto obbligo all'affidatario di

- rimuovere ogni manufatto installato al termine del periodo di affidamento previsto nella convenzione.
5. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Tecnico o della Polizia Locale, potrà effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree affidate.
 6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi previsti nella convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Responsabile del procedimento.
 7. Ogni intervento effettuato a cura dell'affidatario sull'area affidata si intende acquisito al patrimonio comunale e senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo per eventuali lavori ed interventi effettuati.
 8. Quanto realizzato sull'area in contrasto con quanto indicato nella convenzione, dovrà essere rimosso a cura e spese del soggetto affidatario.
 9. I soggetti affidatari potranno collocare, sull'area verde in affidamento, cartelli informativi o elementi di arredo urbano per pubblicizzare l'iniziativa e per finalità di ringraziamento. I cartelli informativi dovranno avere le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione come previsto nell' "Allegato A – Targhe di ringraziamento" al presente Regolamento. Per elementi di arredo urbano si intendono orologi, cestini portarifiuti, fioriere o quant'altro per caratteristiche tecniche ed estetiche costituisca elemento arredo urbano. Sono esclusi interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
 10. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione di cartelli ed elementi di arredo urbano.
 11. I cartelli e gli elementi di arredo urbano, se installati in prossimità di incroci, intersezioni stradali o rotonde, devono inoltre rispettare le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.
 12. L'installazione di cartelli ed elementi di arredo urbano dovrà essere prevista nella convenzione e dovrà essere effettuata senza alcun

- esborso o introito da parte dell'Amministrazione Comunale.
13. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare cartelli ed elementi di arredo urbano per comunicazioni istituzionali.
 14. L'installazione di cartelli informativi o elementi di arredo urbano per finalità di ringraziamento non è soggetta all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Restano, invece, assoggettate alle disposizioni sulla pubblicità ed affissioni l'installazione di elementi di arredo urbano installati a fine pubblicitario o di altri mezzi pubblicitari.
 15. L'eventuale utilizzo di acqua ed energia elettrica va previamente autorizzata dal Comune.

ARTICOLO 9 – ONERI PER IL COMUNE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei soggetti affidatari le aree verdi, così come previste nell'Avviso pubblico.
2. Lo svolgimento delle attività previste nella convenzione non comporta alcuna remunerazione da parte del Comune in favore dell'affidatario.
3. Il Comune potrà impegnarsi a svolgere delle attività e/o a sostenere, in tutto o in parte, le risorse necessarie alla realizzazione del progetto, così come meglio specificato nell'art.6.
4. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale ogni responsabilità prevista dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI ATTIVITA' LUCRATIVE

1. L'affidatario non potrà svolgere alcuna attività lucrativa sull'area affidata, pena la revoca della convenzione.

ARTICOLO 11 – DURATA

1. La Convenzione potrà avere una durata massima di 5 anni, salvo motivata proroga per ulteriori due anni.
2. Eventuali interventi eseguiti dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto da questa incaricato, sulle aree in affido non comportano la sospensione della convenzione, la cui durata rimane immutata.

ARTICOLO 12 – REVOCA E RECESSO

1. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di revocare la convenzione in ogni momento per ragioni di pubblico interesse e/o inadempienza da parte del soggetto affidatario. In caso di revoca, l'affidatario non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per gli interventi realizzati e/o l'attività svolta.
2. La convenzione sarà, altresì revocata, qualora venga accertato che il concessionario svolge attività lucrativa sull'area affidata o realizzi interventi non previsti nella convenzione.
3. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con preavviso di almeno 30 giorni.

ARTICOLO 13 – PROPOSTA DI AFFIDO IN ASSENZA DI AVVISO

1. Resta salva la facoltà del Comune di accogliere una proposta di affido

- anche in assenza di Avviso pubblico, purché la proposta sia compatibile con principi e finalità del presente Regolamento.
2. In tal caso, il Responsabile del Procedimento pubblica, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, specifico Avviso al fine di acquisire eventuali altre proposte per l'affido della medesima area.
 3. Si applicherà il presente Regolamento per le parti compatibili.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto affidatario assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, in generale, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nella convenzione, salvo che per i danni derivanti da attività espletate da altri soggetti.
2. Il soggetto affidatario è responsabile per eventuali spese che il Comune è chiamato a sostenere per completare gli interventi previsti in convenzione, già avviati e non conclusi per cause imputabili al soggetto affidatario.

ARTICOLO 15 – RINVIO ED ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di settore vigente.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro precedente Regolamento Comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine

all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione di quanto previsto nella convenzione, è competente il Tribunale di Matera

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.

ALLEGATO A: TARGHE DI RINGRAZIAMENTO

Modello targa di ringraziamento:



Città di Pisticci

La cura di quest'area verde è stata affidata a (*)
giusta convenzione nr. del ed è stata
realizzata con il contributo di (**).....

(*) potrà essere apposto il logo del soggetto affidatario.

(**) potrà essere apposto il logo del soggetto che ha contribuito.

Numero e dimensioni delle targhe di ringraziamento:

Tipologia dell'area verde	Dimensioni dell'area verde	Dimensioni della targa di ringraziamento	Numero targhe ammesse
Aiuola	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Aiuola	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Aiuola	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6
Spartitraffico	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Spartitraffico	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Spartitraffico	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6
Rotonda	qualsiasi dimensione	cm. 50 x cm. 35	2
Villa e giardino	qualsiasi dimensione	cm. 50 x cm. 35	1 per ogni accesso

Altra tipologia di area verde	fino a 100 mq.	cm. 50 x cm. 35	2
Altra tipologia di area verde	da 101 mq. a 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	4
Altra tipologia di area verde	oltre 500 mq.	cm. 50 x cm. 35	6